



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

**Determinazione del Direttore del Servizio Amministrazione Personale n. 1141 del 21 NOV. 2014**

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.  
Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere, **Sig.ra Altana Caterina**.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 21 NOV. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

**Il Direttore FF della S.C. Servizio Amministrazione Personale**

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 1925 del 09/12/2013, con la quale il D.G. ha conferito l'incarico di facente funzioni nella direzione della S.C. Servizio del Personale alla Dott.ssa Donatella Floris, Dirigente Amministrativo;
- Premesso** che con istanze prot. nn. 886, 2878, 3215 e 4207 del 2014, autorizzate dal Direttore della S.C. Nefrologia e dal Coordinatore della Struttura Professioni Sanitarie, la dipendente, Sig.ra Altana Caterina, Collaboratore Prof. Sanitario Infermiere, in servizio presso la S.C. Nefrologia, chiede il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, per i periodi 1-31 marzo 2014, 29 agosto-7 settembre 2014, 22 settembre-31 ottobre 2014 e 1-30 novembre 2014, per assistenza al coniuge (D.O.A. nato il 17/09/1949), riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92, dalla competente Commissione Medico Legale dell'Asl 8 di Cagliari, come da documentazione agli atti;
- Atteso** che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, così come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
- Atteso** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n. 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;
- Precisato** che, nel caso di specie, i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:
- 1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92) accertata dalla Commissione Medico Legale Competente e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
  - 2) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa
  - 3) che il richiedente conviva con la persona da assistere;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente dalla dipendente, Sig.ra Altana Caterina, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- Considerato** che sussistono i presupposti affinché alla Sig.ra Altana Caterina venga concesso il congedo;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

Segue determinazione n. 1141 del 21 NOV. 2014

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di accogliere l'istanza della dipendente, Sig.ra Altana Caterina, e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per i periodi 1-31 marzo 2014, 29 agosto-7 settembre 2014, 22 settembre-31 ottobre 2014 e 1-30 novembre 2014, per un totale di giorni 111;
2. di dare atto:
  - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
  - che, considerata la presente concessione, risultano usufruiti gg. 137 complessivi;
  - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002);
  - che il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 47.351,00, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
  - che i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare Inpdap n. 11/2001 e circolare n. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore, RF  
S.C. Servizio Amministrazione Personale  
Dott.ssa Daniela Floris

Uff. Giuridico Resp. GL/Floris  
Ass. Amm. Dott. Luca Caschili